



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI:

- 1) CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;
- 2) CHIOSCHI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI
- 2) AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data _____ n. _____

Art.1

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione serve a disciplinare gli aspetti commerciali e tecnico costruttivi delle attività di vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi, di seguito specificate:

- a) Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande cui alla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Attività di commercio al dettaglio di fiori su aree pubbliche nei limiti e con le modalità di cui alla L.R.18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) Somministrazione di alimenti e bevande su negozi mobili (veicoli attrezzati ad autonegozi).

Parte integrante e sostanziale del presente regolamento è il "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" che individua nell'ambito del Comune di Tremestieri Etneo, la ubicazione delle aree pubbliche, ove è possibile collocare punti vendita.

La presente regolamentazione definisce la procedura per il conseguimento della concessione a titolo precario degli spazi pubblici, nonché le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi.

Art. 2

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

Il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza, in carta legale, su modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, spedita per raccomandata, con firma autenticata, oppure sottoscritta con firma non autenticata, ma con fotocopia di valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi, il rilascio dell'autorizzazione alla vendita è subordinato alla disponibilità di spazi pubblici previsti nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi".

Nella domanda di autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande, il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

- a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
- b) La tipologia per la quale si intende svolgere la propria attività (tipologia "A" di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 18/95 e 2/96);
- c) Di non avere altra forma di lavoro di dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.

Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione al REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 2) Atto notorio dal quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico familiare;
- 4) autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art.3, comma 2 della Legge Reg.le 28/99 e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 19 della Legge 575/65 (antimafia);
- 5) copia libretto di idoneità sanitaria;
- 6) copia concessione per l'uso precario del suolo pubblico (cfr. art.5).

In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e/o all'inizio dell'attività, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi. L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente.

Art.3

Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo, su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art.2 del presente Regolamento, con esclusione del punto 1) relativo all'iscrizione al REC.

L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dall'Ufficio Tecnico competente.

Art.4

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi su autonegozi

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozi è soggetto ad apposita autorizzazione.

La stessa è subordinata alla concessione, a titolo precario, del suolo pubblico.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art.2 del presente Regolamento, con l'aggiunta della presentazione dell'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con l'ordinanza sindacale. Cessate le superiori operazioni, l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto.

Art. 5

Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione.

L'istanza di concessione rivolta al Funzionario Responsabile dell'UTC competente deve contenere l'indicazione del sito, dell'attività che si intende svolgere e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'installazione della struttura adibita alla vendita che per le eventuali aree di pertinenza.

Art. 6

Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salva diversa convenzione (cfr. art.11) stipulato con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.

La concessione potrà avere, altresì, carattere stagionale, qualora necessiti un ampliamento limitato nel tempo della superficie originaria concessa.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Alla scadenza della concessione la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7

Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico.

Art. 8

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità della maggiore età del richiedente.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal competente Organo Comunale e dovrà essere accompagnata da apposita convenzione, con la quale per ogni singola area, ogni concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale delle prestazioni di servizio.

Nella prima fase dell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare l'uso del suolo pubblico, l'autorizzazione alla vendita e il rilascio della relativa concessione per la collocazione del chiosco, per tutte le aree indicate nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", tramite bando pubblico.

Art. 9

Concessione per la collocazione del chiosco.

I soggetti interessati alla collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione edilizia, giusto quanto disposto in materia dalla normativa edilizia e dalle norme antisismiche, dal presente Regolamento, dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La concessione sarà rilasciata dai competenti Organi Comunali e sarà accompagnata da apposita convenzione (cfr. art.11) sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal concessionario contenente, come parte integrante e sostanziale del rapporto di concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non potrà mai essere chiamato a rispondere per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia e, pertanto, il concessionario, che si dichiara coperto da apposita polizza assicurativa contro danni a terzi, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato direttamente o indirettamente l'Ente dall'esercizio totale o parziale della concessione stessa.

Al fine dell'ottenimento della concessione ad erigere il manufatto, l'interessato dovrà presentare al Settore competente di questo Comune, formale istanza in bollo, corredata dal progetto redatto in cinque copie costituito da:

1. Relazione tecnica descrittiva, ove sia inequivocabilmente precisata la natura dei materiali impiegati, i colori del manufatto, il sistema di chiusura della struttura, il sistema utilizzato per l'appoggio al suolo, per gli eventuali allacci tecnologici (alimentazione idrica, elettrica e sistema di scarico) e ogni altro intervento convenuto con l'Amministrazione Comunale, inoltre la relazione indicherà le interferenze sulla disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai; la stessa sarà corredata da fotografie a colori in cinque copie (formato minimo cm. 9.00x12.00 non tipo "Polaroid") del luogo interessato;
2. stralcio in scala 1:2.000 del "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" dell'area oggetto dell'intervento (da richiedere all'UTC competente), comprensiva dell'ubicazione esatta del chiosco stesso, dell'individuazione dei parcheggi esistenti con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale, con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, ed eventuali fermate di mezzi pubblici, uscite di sicurezza da edifici pubblici e privati etc.
3. progetto del chiosco con i necessari riferimenti all'edificio circostante, contenente almeno: pianta, prospetti e sezione, quotati e in scala 1:50;
4. Copia concessione suolo pubblico.
5. parere favorevole espresso dal corpo dei vigili Urbani del comune di Tremestieri sull'osservanza del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" ;
6. parere favorevole espresso dalla competente A.U.S.L.;
7. parere favorevole della Polizia Municipale e degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
8. autorizzazione all'esercizio della vendita (cfr. artt. 2, 3, 7)
9. Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa di importo pari al valore della costruzione, limitatamente al periodo della costruzione stessa.

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione;

Dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi;

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Art.10

Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento.

Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate risultano confermate fino alla scadenza della concessione stessa. Nel caso di rinnovo il titolare si dovrà uniformare alle disposizioni specificate nel presente Regolamento, con la stipula per l'area in precedenza assegnata, dell'apposita convenzione.

Eventuali domande di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico per chioschi e per autonegozi presentate in data precedente l'adozione del presente Regolamento s'intendono inammissibili.

Art.11 Convenzione.

La convenzione, che accompagna la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, l'autorizzazione e la concessione per la collocazione del chiosco, di cui all'art.9, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, in interventi anche edilizi e a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc), la realizzazione di locali interrati di servizio al chiosco per deposito di merci, e quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuno convenire.

La convenzione verrà pattuita con l'Amministrazione per tramite dell'ufficio tecnico competente, stipulata e sottoscritta dal dirigente del settore e dal concessionario.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revocherà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.12 Rinnovo dell'attività e subingresso.

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del presente regolamento.

In caso di cessione dell'azienda, non prima dei 3 anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare i requisiti.

Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della Legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicate negli artt.2, 3 e 4 del presente Regolamento.

Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

- Copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui all'art.9 del presente regolamento (da intendere come rilievo dello stato di fatto).
- Copia del contratto di cessione, di affitto della azienda redatto da un notaio e regolarmente registrato nei termini di legge nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

Art.13 Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti.

Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" predisposto dall'UTC, verranno accolte nel rispetto del presente regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto. Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel suddetto "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche..." su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

- la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;
- l'agevolazione della viabilità pedonale;
- il minore intralcio al traffico;
- ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita
- una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente
altre varie e analoghe;

Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui all'art.9 del presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dallo stesso UTC che valuterà i casi singolarmente.

Art.14

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico. e dell'autorizzazione alla vendita

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione e' revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del competente ufficio urbanistica e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e/o forza maggiore;
- b) nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del certificato di iscrizione al REC, e/o per cancellazione allo stesso;
- c) per giustificati motivi di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;
- d) Per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
- e) Non osservanza delle disposizioni di cui agli artt.10 e11.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.15

Controlli e Sanzioni

Il rilascio dell'agibilità è conseguente al collaudo rilasciato dall'UTC a seguito di sopralluogo per la verifica delle dimensioni della struttura realizzata e delle superfici asservite oltre alla verifica amministrativa del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.



L'Amministrazione per mezzo della Polizia Municipale si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Tremestieri Etneo.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti;

Art.16

Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e o altro (articoli floreali, prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

Art.17

Definizione di autonegozio

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico, in essi la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. (lettera ministeriale prot. n.840/4203 N-D IV n.B054)e s.m.i.

Art.18

Aspetti tecnici


I chioschi, per quanto concerne la loro realizzazione, collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per l'uso del suolo e degli spazi pubblici;

Sulla istanza di concessione dovrà essere sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale. La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità; avrà carattere precario, potrà essere revocata ai sensi dell'art.13 del presente regolamento.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri, si prediligono le strutture prefabbricate:

1. Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 16 mq per i chioschi, la sagoma al suolo della struttura deve risultare inscrivibile entro un rettangolo il cui lato maggiore sia pari a tre volte il lato minore, assunto quest'ultimo pari alla dimensione minore, in pianta, della struttura di vendita. Oltre al rispetto dei rapporti di cui al successivo art.19.
2. Altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00;
3. Sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
4. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici,
5. la massima sporgenza dell'aggetto del tetto è di 0,50 ml misurati dalla superficie esterna del manufatto.
6. L'aggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;



- 
7. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema;
 8. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20cm dalla sagoma e eventuali aggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;
 9. E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;
 10. I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio colorato con esclusione di quello anodizzato di colore argentato o dorato, in ogni caso sono da ritenere vincolanti le indicazioni fornite dall'UTC; in merito alla valenza estetica e formale del manufatto e al suo inserimento ambientale è obbligo dell'Amministrazione richiedere per il rilascio della concessione, il preventivo Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Catania.
 11. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto;

Le suddette quantità, misurabili, possono ammettere una tolleranza di cantiere non superiore al 3% rispetto alla limite imposto.

Art.19

Tipologie dei siti

L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, inoltre dovrà sempre essere verificata la libera e agevole circolazione dei pedoni, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili, delle persone con handicap e/o con limitata o impedita capacità motoria, in ogni caso l'intervento deve prefigurare una situazione dei luoghi e degli accessi presenti (strisce pedonali, semafori etc.) conformi alle disposizioni della Legge 9/01/89 n.13 e D.M. 14/06/89 n.236, tendenti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

E' consentita l'occupazione di aree di verde pubblico ai sensi del D.M. 1444 del 2/4/1968 e di piazze a condizione che il chiosco insista su una superficie ritenuta adeguata dall'Ufficio Tecnico.

Art.20

Localizzazione dei nuovi punti di vendita

Il modello ottimale di rete di vendita, previsto nel " Piano Comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita di chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi "(parte integrante del Presente Regolamento) si intende perseguito con il mantenimento del punto già esistente (n.1autonegozio di Via M. Rapisardi) per il quale è già stata rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico e la individuazione dei nuovi punti di vendita previsti nel suddetto piano.

I punti di vendita rappresentati nel succitato Piano Comunale nelle tre diverse simbologie, per un totale complessivo di numero 11 esercizi, sono così distribuiti:

Territorio Comunale Tremestieri Etneo:

- N.° 4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi;
- N.° 2 Attività di vendita di fiori, su chioschi;
- N.°4 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su autonegozi.

Isola Amministrativa di Canalicchio:

- N.° 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi.



- *Dall'Abaco e individuazione delle opere oggetto della convenzione da stipulare all'atto della convenzione all'uso precario del suolo pubblico, viene soppressa l'area della frazione Canalicchio individuata per l'installazione di un autonegozio, compresi i punti 5 e 6 relativi alle opere e forniture da eseguire, previste per la stipula della convenzione".*

Art.21

Spese

Le spese per l'istallazione e la conduzione del chiosco: contratti, allacciamenti fognari o alternativi sistemi di smaltimento, allacci per luce, acqua, sistemi antincendio, gas, telefono, etc. sono a carico del concessionario.

Art.22

Rilascio della concessione per l'istallazione del manufatto

1. La concessione edilizia per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale ai sensi delle Leggi vigenti.

2. La concessione edilizia per l'installazione del chiosco sara' vincolata alla concessione per l'uso del suolo pubblico, all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale e dopo la stipula della relativa convenzione.

3. In caso di non ottenimento di uno dei provvedimenti di cui al punto 2, la concessione edilizia si intende decaduta a tutti gli effetti.

Il rilascio della concessione per uso del suolo pubblico, la durata della stessa e il tributo annuo si intendono regolati dalle norme compatibili di cui agli artt.7, 8 e 9 del presente regolamento. La revoca della concessione, la decadenza e le sanzioni, per la fattispecie, sono regolate dalle norme compatibili di cui agli artt. 14 e15 del presente regolamento.

Art.23

Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozi

L'attività quotidiana di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di autonegozi può essere consentita nelle sole zone previste dal presente regolamento e all'allegato "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", previo ottenimento della concessione per l'uso del suolo pubblico, dell'autorizzazione amministrativa-commerciale, dell'autorizzazione sanitaria.

Art.24

Validità del Piano

Il presente piano non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali principalmente individuabili in un consistente aumento demografico in una o più zone.

Art.25

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Piano, si rinvia alle Leggi Regionali 18/95, 2/96, 28/99, nonché alle eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di Legge in materia;

Vanno, in ogni caso, fatte salve tutte le disposizioni di Legge riguardanti la materia di cui al presente Piano.

Il presente Piano è composto da numero 27 articoli, numero 2 planimetrie e numero 1 elenco comprendente la individuazione delle opere oggetto della convenzione che fanno parte integrante



dello stesso, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ e pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ per quindici giorni consecutivi;

Art.26

Entrata in vigore


Il presente Piano entrerà in vigore a partire dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune:
Contestualmente sono abrogati le norme Regolamentari e i relativi atti emanati incompatibili con il presente Piano;

Art.27

Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Il presente Piano dopo la sua approvazione verrà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, ai sensi dell'art.8, comma 5, della Legge Regionale numero 18/95 e successive modifiche, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Indice degli articoli

- 
- Articolo 1. Ambito di applicazione
Articolo 2. Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi
Articolo 3. Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi.
Articolo 4. Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi su autonegozi
Articolo 5. Occupazione del suolo pubblico
Articolo 6. Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico
Articolo 7. Tassa per occupazione suolo pubblico
Articolo 8. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
Articolo 9. Concessione per la collocazione del chiosco.
Articolo 10. Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento
Articolo 11. Convenzione
Articolo 12. Rinnovo e subingresso
Articolo 13. Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti
Articolo 14. Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione alla vendita
Articolo 15. Controlli e sanzioni
Articolo 16. Definizione di chiosco
Articolo 17. Definizione di autonegozio
Articolo 18. Aspetti tecnici
Articolo 19. Tipologie dei siti
Articolo 20. Localizzazione dei nuovi punti di vendita
Articolo 21. Spese
Articolo 22. Rilascio della concessione per l'installazione del manufatto
Articolo 23. Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con autonegozi
Articolo 24. Validità del Piano
Articolo 25. Norme finali
Articolo 26. Entrata in vigore
Articolo 27. Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale
- 